

**Tribunale Ordinario di Isernia***Decreto ingiuntivo telematico*

Il Giudice dott. Andrea Colaruotolo,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo depositato da [REDACTED] (CF. PI. [REDACTED]),
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa

[REDACTED], come da procura allegata al ricorso, per il pagamento della somma di euro 72.214,06 per sorte capitale, oltre interessi legali, nonché della somma di euro 40,00, quale risarcimento danni ex art. 6, 2 co. II D.Lgs. 231/02, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, nonché le spese e i compensi del giudizio monitorio, oltre spese generali e accessori di legge;

rilevato che il credito preteso si fonda sull'omesso pagamento delle seguenti fatture e relative note di credito/debito: 1) Fattura differita n. 0031264500 del 31.08.2023 al 10.01.2024 per € 94,58; 2) Fattura differita n. 0031326391 del 31.10.2023 al 10.03.2024 per € 173,85; 3) Fattura differita n. 0031241533 del 31.07.2024 al 30.11.2024 per € 22.668,39; 4) Fattura differita n. 0031270027 del 31.08.2024 al 31.12.2024 per € 30.019,09; 5) Fattura differita n. 0031301901 del 30.09.2024 al 31.01.2025 per € 24.364,11; 6) Fattura differita n. 0031339376 del 31.10.2024 al 28.02.2025 per € 21,31; 7) Nota di credito n. 0034042944 del 31.07.2023 al 10.12.2023 per € - 3.299,71; 8) Nota di credito n. 0034042945 del 31.07.2023 al 10.12.2023 per € - 268,40; 9) Nota di credito n. 0034042946 del 31.07.2023 al 10.12.2023 per € - 177,14; 10) Nota di credito n. 0034048127 del 31.08.2023 al 10.01.2024 per € - 1.451,31; 11) Nota di credito n. 0034062390 del 31.10.2023 al 10.03.2024 per € - 96,04; 12) Nota di debito n. 0031348165 del 27.11.2024 al 27.11.2024 per € 179,26;

ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale;

ritenuto che dai documenti prodotti il credito vantato dalla ricorrente risulta certo, liquido ed esigibile;

ritenute sussistenti, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 633 e ss c.p.c. per l'accoglimento della domanda monitoria ai sensi dell'art. 641 c.p.c., non emergendo elementi ostativi alla pronuncia del decreto richiesto;

ritenuti non sussistenti invece i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., atteso che l'accesso alla procedura di concordato semplificato da parte dell'ingiunta con concessione di misure protettive non integrano i requisiti di un grave pregiudizio nel ritardo;

tenuto conto della semplicità e standardizzazione dell'attività, i compensi sono liquidati in base ai valori minimi;

p.q.m.

ingiunge a [REDACTED] (CF. - P.IVA [REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, nel termine di **40 (quaranta) giorni** dalla ricezione della notifica del ricorso monitorio e del presente decreto ingiuntivo:

1. la somma di euro 72.214,06 per sorte capitale, oltre interessi legali;
2. la somma di euro 40,00, quale risarcimento danni ex art. 6, 2 co. II D.Lgs. 231/02 così come modificato dal D. Lgs. 192/2012
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1121,00 per compensi, oltre esborsi documentati, spese generali al 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa ed oltre alle successive occorrente;

avverte la parte ingiunta che:

- ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto ingiuntivo avanti questo Tribunale, nello stesso termine perentorio di cui sopra, con l'assistenza necessaria di un difensore;
- in difetto di opposizione, il decreto ingiuntivo diventerà esecutivo e definitivo;

Isernia, 20/5/2026

Il Giudice

Dott. Andrea Colaruotolo